

CERCHIAMO MEDIATORI E NUOVE SEDI

chiedici [IL MODELLO DI ISCRIZIONE](#)

compilalo ed inviace lo via e-mail con gli allegati

Per svolgere l'attività di mediatori civili e commerciali è necessario essere in possesso di una laurea, anche triennale, in qualsiasi campo.

L'esercizio della professione di mediatore è subordinata alla frequenza di un corso di formazione di 50 ore e, successivamente, ad un aggiornamento biennale di 18 h, tenuti da un Ente di Formazione accreditato al Ministero di Giustizia. **

Il mancato aggiornamento biennale non fa perdere il titolo di mediatore, non comporta la cancellazione dall'organismo e dal suo albo né la cancellazione dall'elenco dei mediatori del Min. di Giustizia.

L'unica conseguenza è che il responsabile dell'Organismo non può affidargli nuovi incarichi.

I mediatori, per esercitare, debbono essere iscritti al Ministero di Giustizia ([vedi albo Min Gius](#)) quali appartenenti ad un organismo accreditato.

Questo, ricevuta la domanda, provvede a comunicare il nominativo del mediatore al Ministero.

L'iscrizione è gratuita.

Nella compilazione del modello si può scegliere di richiedere solo l'iscrizione all'Albo dei Mediatori o anche l'apertura di una sede secondaria.

L'iscrizione è possibile contemporaneamente ad un massimo di 5 organismi.

Tuttavia, l'Asconnet ritiene, per un adeguato svolgimento dell'attività, visto che l'opera del mediatore è subordinata ai regolamenti – diversi tra loro – dei singoli organismi, che il mediatore che si voglia iscrivere al nostro Organismo debba accettare una clausola di esclusiva.

La professione di mediatore non può essere svolta se non attraverso un organismo di mediazione.

Non vi sono incompatibilità con altri rapporti, anche di lavoro dipendente privato o pubblico.

Il mediatore svolge gli incarichi ricevuti in piena autonomia, vincolato solamente al rispetto del Codice Etico (dell'organismo e del suo eventuale albo di appartenenza), al Regolamento dell'Organismo ed ad ogni altra prescrizione del Responsabile dell'Organismo.

L'Asconnet richiede ai mediatori iscritti, dal secondo anno di iscrizione in poi, una quota amministrativa annua di € 140 (iva compresa).

In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dall'Albo dell'Organismo senza alcun ulteriore vincolo, salvo il completamento degli incarichi in corso.

APERTURA DI UNA SEDE SECONDARIA

L'apertura di una sede secondaria ed il mantenimento della stessa è gratuito. L'unica spesa da sostenere, una tantum, è quella relativa alla registrazione del contratto di comodato gratuito, stipulato tra l'Organismo e l'incaricato di sede secondaria che può anche non essere mediatore.

Se nel luogo di svolgimento della propria attività lavorativa non esiste una sede secondaria, il mediatore dovrà rivolgersi alla sede secondaria più vicina ovvero aprire una propria sede (per l'apertura della sede è sempre opportuno richiedere chiarimenti alla segreteria dell'Organismo).

L'apertura della sede e la stipula del relativo contratto di comodato, non è vincolante per lo svolgimento degli incarichi, in quanto la mediazione si può svolgere anche in altro luogo.

La sede secondaria deve essere adeguata al ricevimento delle parti ed allo svolgimento del procedimento (locale per lo svolgimento degli incontri, sala di attesa, servizi igienici, hardware per i collegamenti in video conferenza).

I locali sono concessi in comodato solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle mediazioni e quindi possono essere utilizzati liberamente per altre attività.

Non è necessario personale dipendente.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Normalmente, le domanda di mediazione è veicolata dallo stesso mediatore (o dalla sede cui appartiene). E' molto raro il caso che l'Organismo riceva direttamente la domanda di mediazione e quindi debba attribuire l'incarico al mediatore che si trova nel luogo del giudice territorialmente competente.

Come per tutte le attività professionali, gli incarichi sono strettamente collegati alla attività promozionale posta in essere.

Se nella sede secondaria sono presenti più mediatori, l'incaricato della sede provvede ad istituire una turnazione

TRATTAMENTO ECONOMICO

Con l'Asconnet si stabilisce un normale contratto libero professionale, collegato agli incarichi ricevuti, i cui compensi sono assoggettati al regime fiscale del mediatore (non è quindi strettamente necessario avere una partita iva).

L'Asconnet riconosce al mediatore un compenso pari al 75% di quanto le parti abbiano effettivamente pagato come spese di mediazione (al netto IVA).

Per espresso disposto legislativo, nel caso le parti non vogliano proseguire la mediazione, nessun compenso è dovuto al mediatore.

L'Asconnet riconosce all'incaricato di sede secondaria un compenso pari a 40€ sulla quota di spese di avvio versate da parte istante e di 20€ sulla quota di spese di avvio versate da parte chiamata.

Se l'incaricato di sede secondaria è anche mediatore del procedimento, tali compensi spettano a questi.

La liquidazione del compenso matura al termine del procedimento e dopo che le parti hanno pagato.

Il pagamento avviene dietro presentazione di idoneo documento fiscale, collegato al regime tributario del mediatore, entro 30 gg. dalla data di ricezione del pagamento di quanto dovuto dalle parti.

NOTA

**** Dal 2013 "gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori" ma "Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis del codice deontologico forense"**

Vedi:

- *sentenza del TAR Lazio – Roma, n. 1351 del 23 gennaio 2015*
- *sentenza del Consiglio di Stato, n. 5230 del 17 novembre 2015*
- *La mozione dell'assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense (Bologna aprile 2016)*
- *La nota del CNF – Commissione ADR del 6 giugno 2016*
- *L'art. 62 del nuovo Codice deontologico forense («L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice», ed al I canone precisa che «L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza»).*